

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIE DI REGGIO RICAMA**24 Maggio 2022 ore 16****CIRCOLO CULTURALE REGGIO RICAMA APS****Sede VIA TITO N.11 - REGGIO EMILIA**

Oggi 24 Maggio 2022, alle ore 16 nella sede di Reggio Ricama si è riunita l'Assemblea delle Socie di Reggio Ricama (si allega convocazione All.n.1) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto Sociale
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti le componenti del Consiglio Direttivo: Sandra Cosmi, Bruna Badodi, Patrizia Baccarini, Tiziana Cosmi, Mara Ligabue e Mirella Vernillo. Assente Annamaria Catellani. Presiede, a norma di statuto la Sig.ra Sandra Cosmi e funge da segretaria la Sig.ra Mirella Vernillo. Si procede a fare l'appello delle presenti e al ritiro delle deleghe delle socie assenti: Presenti n.15, Deleghe n.34.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parole Mirella Vernillo dicendo che è arrivata richiesta dalla Regione Emilia Romagna per l'iscrizione del Circolo Culturale Reggio Ricama al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Essere iscritti a questo registro avrà dei benefici, il più conosciuto è quello di potere devolvere il Cinque per Mille al Circolo Culturale Reggio Ricama. È necessario per questa iscrizione cambiare tre articoli dello Statuto in quanto non conformi alla normativa vigente. Dopo che saranno approvate le variazioni richieste, lo Statuto dovrà essere riscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate ed inviato in Regione entro il mese di Giugno.

Mirella legge all'Assemblea gli articoli da cambiare:

Art.6. Il diritto di voto attivo viene riservato ai soli Soci maggiorenni. Tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall'Art.25, comma 2 del D.Lgs.117/2017 come principi cardine dell'associazionismo.

In particolare, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass.Ordinanza Sez. VI 04/10/2017 n. 23228 e nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019).

È quindi necessario provvedere a rimuovere dallo Statuto tale limitazione oppure prevedere che i Soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art.14. Ai sensi dell'Art.20 del Codice Civile a convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria può essere richiesta da un decimo degli associati.

Art.17. Da integrare specificando le modalità di sostituzione dei componenti l'Organo Direttivo. Si ricorda che la cooptazione non è ammessa negli Enti di Terzo Settore costituiti in forma di associazione (cfr. nota del Ministero del Lavoro 18244/2021). È invece possibile, laddove lo Statuto lo preveda espressamente, il subentro dei primi che risultano non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo direttivo, purchè nell'ordine di preferenza da

esse risultante. Nel caso in cui non sia possibile il subentro dei primi dei non eletti, occorre che l'assemblea nomini dei nuovi amministratori.

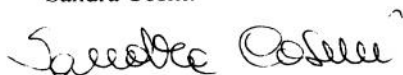
Il Presidente dà quindi lettura delle modifiche proposte allo Statuto Sociale e mette in votazione il nuovo Statuto.

L'assemblea ordinaria approva, all'unanimità, le variazioni allo Statuto Sociale che viene allegato (All. n. 2) al presente verbale di cui fa parte integrante.

Alle ore 16.50, non avendo nessun argomento da discutere, si conclude l'Assemblea.

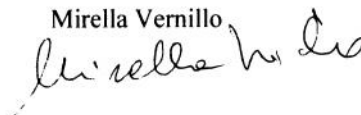
Il Presidente

Sandra Cosmi



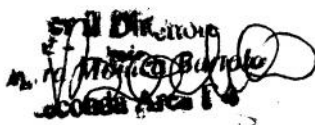
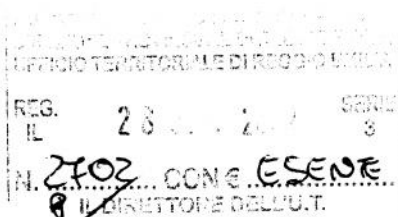
La segretaria

Mirella Vernillo



Esente da imposta di registro per le modifiche di adeguamento (Art. 82 Comma 3 del D.Lgs 117/2017)

Esente da imposta di bollo (Art.82 comma 5 del D.Lgs 117/2017)



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni



Reggio Emilia 12 maggio 2022

A tutte le Socie del
CIRCOLO REGGIO RICAMA APS

E' convocata per lunedì 23 maggio alle ore 12,30 in prima convocazione e

martedì 24 maggio 2022 alle ore 16.00

in seconda convocazione, presso la sede sociale in via J.B. Tito, 11

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIE

del Circolo Culturale Reggio Ricama APS per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto;
- 2) varie ed eventuali.

Considerata l'importanza degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, è auspicabile la presenza di tutte Voi. Si ricorda che all'Assemblea possono partecipare solo le Socie in regola con la quota sociale del 2022.

SE NON TI FOSSE POSSIBILE INTERVENIRE PERSONALMENTE PUOI UTILIZZARE LA DELEGA QUI IN CALCE A FAVORE DI PERSONA DI TUA FIDUCIA CHE SAI SICURAMENTE PRESENTE ALL'ASSEMBLEA.

IL MODULO DI DELEGA PUO' ESSERE SPEDITO ANCHE PER POSTA ORDINARIA, o LASCIANDOLO NELLA CASSETTA DELLE LETTERE IN SEDE, O PER POSTA ELETTRONICA (reggioricama@libero.it), OVVIAMENTE IN TEMPO UTILE. RICORDIAMO AI DELEGATI CHE NON E' POSSIBILE RICEVERE PIU' DI TRE DELEGHE.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

✂

La sottoscritta: _____

delega la socia _____

a rappresentarla all'Assemblea Ordinaria del Circolo Culturale REGGIO RICAMA del giorno 24 maggio 2022 alle ore 16.00.
Reggio Emilia, _____

In fede
(firma leggibile)



r_emi.ro.Giunta - Prot. 14/07/2022.0626338.E

STATUTO

COSTITUZIONE – DURATA – FINALITA' - ATTIVITA'

ART. 1

E' costituita ai sensi del D.Lsg 3 Luglio 2017 n.117 e s.m. un'Associazione di Promozione Sociale denominata:

CIRCOLO CULTURALE REGGIO RICAMA APS

La sede dell'Associazione è a REGGIO EMILIA. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

L'Associazione non ha finalità speculative o di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- **La promozione sociale, culturale e civile dei propri Soci;**
- **La promozione delle varie forme espressive e delle attitudini creative;**
- **La valorizzazione delle arti figurative con particolare riguardo al ricamo;**
- **L'integrazione sociale;**
- **La beneficenza attraverso la cessione gratuita di alimentari, le erogazioni in denaro, beni e servizi a persone svantaggiate.**

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, loro familiari o terzi le seguenti attività di interesse generale indicate nell'Art.5 del Codice del Terzo Settore:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e nel rispetto delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere:

- L'organizzazione di corsi di ricamo;
- L'organizzazione mostre e visite di studio;



- La partecipazione ad iniziative promosse da istituzioni pubbliche e non, quali mostre, fiere.

L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle precedentemente indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla disciplina vigente.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare, modificare e/o integrare le attività diverse nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

SOCI: DIRITTI E DOVERI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di diciotto anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

ART. 4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione entro trenta giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea nella sua prima convocazione.

ART. 6

I Soci ed i loro famigliari hanno diritto a frequentare i locali del circolo e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dal circolo stesso.

I soci hanno diritto di:

- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione dei libri sociali obbligatori;
- Approvare il bilancio, le modifiche statutarie e gli eventuali regolamenti interni.

I Soci minorenni potranno partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7

I Soci sono tenuti:

- Versare un contributo associativo annuale (tessera), stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, entro il 28 Febbraio di ogni anno;
- Al pagamento entro 20 giorni dall'apertura delle iscrizioni delle quote di frequenza fissate dal Consiglio Direttivo;
- ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile, non è rivalutabile e non

potrà in alcun caso essere rimborsata.

I soci onorari eventualmente nominati tali dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti al versamento di alcuna tessera o quota sociale.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto.

I Soci sono espulsi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando in qualche modo arrechino danni morali o materiali al circolo. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e dovranno essere comunicate agli interessati. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il 28 Febbraio implica la decadenza automatica del Socio senza necessità di alcuna formalità.

I Soci receduti o espulsi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 9

L'Associazione si fonda essenzialmente sul principio dell'autofinanziamento basato sull'autogestione e sul volontariato e pertanto è costituito:

- a) dai proventi di tale autofinanziamento;
- b) dai contributi di cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 10

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio completo di relazione di missione da presentare all'assemblea degli associati.

Il Bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari. Qualora l'associazione consegua entrate inferiori ad € 220.000, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Il Bilancio deve essere depositato al Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Sono organi dell'associazione

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo: Organo di Amministrazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

ASSEMBLEE

ART. 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità quali ad esempio lettera ordinaria, fax, posta elettronica trasmessa ad ogni socio, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione; quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 13

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci viene convocata ogni anno per:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo alla scadenza;
- eleggere la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- allorchè ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci.

ART. 14

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- per deliberare lo scioglimento, la fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulla devoluzione del patrimonio;



- allorchè ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 15

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 16

Per deliberare sulle modifiche statutarie o da apportare al regolamento, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento, la fusione, la scissione o trasformazione dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. È ammesso il voto per delega. Sono ammesse n.3 deleghe per ogni socio.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti tra gli associati secondo quanto deliberato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente il segretario, il cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1 dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica non meno di tre giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire le quote sociali ed eventuali versamenti di quote straordinarie;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed ai soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo assenti dalle riunioni almeno tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica. In caso di decadenza o dimissioni, le modalità di sostituzione dei componenti l'organo direttivo prevedono il subentro dei primi che risultano non eletti in occasione della precedente nomina del Consiglio Direttivo secondo l'ordine di preferenza risultante dall'Assemblea. Nel caso in cui non sia possibile il subentro dei primi non eletti, l'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi amministratori.

PRESIDENTE

ART. 18

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'Articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 Codice Civile.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'Art.31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell' Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Qualora l'Associazione non sia obbligata a nominare l'Organo di Controllo può nominare un organo interno scelto tra i suoi Soci per il controllo della contabilità. Il suddetto organo interno decade con il sorgere di obblighi legislativi relativi al controllo della contabilità.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20

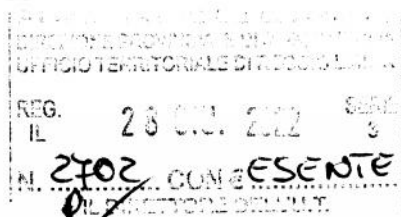
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di utilità pubblica, sportiva, sociale, sentiti gli Organismi di Controllo e fatte salve diverse disposizioni di legge.

NORME DI RINVIO

ART. 21

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



Sandra Rosini

Donatella Pierleoni
 per la Direzione Provinciale
 di Reggio Emilia

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
 Donatella Pierleoni